

**TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1852**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione sulla petizione relativa alla Compagnia di San Paolo — Discorsi dei senatori De Cardenas, Luigi Di Collegno, e Di Benevello in appoggio della petizione, e del senatore Pinelli in appoggio del Ministero — Discorso del senatore Demargherita in sostegno della petizione — Risposta del ministro degli interni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.  
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PETIZIONE  
RELATIVA ALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Signori, non imprendo a rispondere al signor ministro riguardo alla questione di proprietà ch'egli ampiamente trattava, e che non veniva da nessuno intaccata, anzi che la Commissione stessa scartava, come fosse fuori della sua competenza, e sulla quale anche di più io concorro in massima parte nei sentimenti che con tanto corredo di scienza legale ci esponeva il signor ministro. Era mio divisamento, quando ieri chiedeva la parola dopo la relazione, di trattare la questione costituzionale, sembrando a me che il potere esecutivo abbia a restringere le sue funzioni al far eseguire le leggi vigenti, dimodochè ogni suo decreto, ogni sua disposizione abbia ad essere fondata sopra un testo o preciso, od almeno sott'inteso di legge, com'era appunto quello che, non avendone alcuno di preciso a citare, c'indicava ieri il signor ministro invocando la legge generale tutoria, per cui il Governo è in diritto non solo, ma ben anco in dovere d'esercitare sopra di ogni pubblica amministrazione la sua vigilanza. Ed a questo punto di tutela, di sorveglianza, di controllo io non contraddico; ma altro è il tutelare, il sorvegliare, il controllare, altro è l'amministrare o direttamente, o per interposte persone. Se il potere ministeriale si fosse ristretto alla sola vigilanza, altro non vi sarebbe a dire, nè la Compagnia di San Paolo, come consta da' suoi atti medesimi, vi si sarebbe rifiutata, nè mai sarebbe nata quella questione di costituzionalità, della quale io mi astengo oggi di trattare, avendola già tanto chiaramente svolta l'onorevole mio collega Di Castagnello, e solo mi restringo ad alcune poche osservazioni sulle cose ieri dette dal signor ministro, ponendo sotto agli occhi del Senato, che l'editto 24 dicembre 1856 non porta veramente nella sua intestazione che le sole norme di contabilità per le opere di beneficenza, ma che però nel suo contesto vi si trovano delle sostanziali disposizioni organiche, come quella dell'articolo 18 che riguarda l'essenza stessa delle opere pie, che ieri ci veniva citata dall'onorevole relatore, come quelle che regolano l'amministrazione di alcune, e specialmente quelle degli articoli 8 e 37, che specificano i casi precisi, in cui il Governo, in via soltanto amministrativa, possa mutare il personale delle am-

ministrazioni delle opere pie di beneficenza; con ciò venendosi implicitamente a prescrivere che non per un semplice atto amministrativo possano essere portate mutazioni per motivi che, per quanto gravi possano essere, non si trovino però posti nei limiti dei casi suindicati.

Permettetemi di leggere questi articoli:

« Art. 8. In caso d'inadempimento del disposto degli articoli 4 e 7 l'amministrazione potrà essere disciolta, e quindi ricomposta d'ordine nostro su relazione che ci sarà fatta, ecc.

« Art. 37. Le congregazioni di carità create in virtù del regio editto 19 maggio 1717 saranno quindi innanzi composte, ecc.

« Il parroco ed il sindaco faranno parte di dette congregazioni, salvo non venga altrimenti provvisto da noi su relazione che ci sarà fatta, ecc. ecc. »

Vedete da ciò essere indicati i casi dei provvedimenti che ora si direbbero ministeriali, distinti dagli altri per quali, a mente del legislatore d'allora, sarebbero stati necessari regi editti, o regie patenti, od altro che ora si chiama atto legislativo.

Nè valgono in contrario i numerosi esempi che ieri ci arrecava il ministro, mentre le mutazioni che riguardano il manicomio sono di data anteriore a quell'editto, e non possiamo neanche conoscere con quale genere di provvedimento siasi operati, non rinvenendosi questi atti nella raccolta ufficiale.

Forse non molto adattato era l'esempio di Casale, su cui ragionava l'illustre maresciallo, e pel quale v'era urgenza, v'era il pericolo della perdita di lire 200 mila pel solo ritardo; e nè questo, nè altro pressante pericolo vi era, quando l'amministrazione di San Paolo avesse continuato ancora per alcuni mesi negli stessi amministratori.

Per gli altri esempi di casi più recenti non ci venne precisato dal signor ministro in che circostanze fossero emanate le providenze, per quali motivi, quali fossero i precedenti, e soprattutto quali fossero le particolari e rispettive posizioni delle amministrazioni a cui con semplice atto ministeriale si portavano delle modificazioni. Ci si disse che non vi furono lagnanze, che le varie amministrazioni vi si adattavano; ebbene, a mio avviso ciò non vuol dire altro che o le providenze furono favorevoli ed appropriate alle singole corporazioni, come ieri osservava l'onorevole preopinante, o che esse non sentendosi forti abbastanza per richiamarsi pensarono meglio di sottoporsi tacendo. Ma il prendere il silenzio di un altro, la sola sua acquiescenza ad un atto estraneo a colui che si lagna di un fatto o simile o dissimile che lo col-

pisce, il signor ministro m'insegnerà non essere una valevole ragione legale perchè questi debba tacere, perchè debba sottostare ad una misura che egli riguardi come oppressiva, e che stimi emanata da un potere incompetente.

Parlando poi il signor ministro della soluzione contraria che l'ufficio dell'avvocato generale dava al dubbio esposto dal Ministero sulla validità di una misura in proposito per solo decreto reale, ci diceva non essere quel voto a prendersi in considerazione perchè anteriore alla legge 1° marzo 1850 che toglieva alcune eccezioni di cui la Compagnia godeva, non essendo allora assoggettata a tutte le prescrizioni dell'editto 24 dicembre 1856. Qui mi permetto osservare al ministro che quelle eccezioni non riguardavano che alcune speciali disposizioni di controllo, di contabilità, o simili, e di revisione dei conti, ma che non intaccavano per nulla la sostanza dell'editto in quanto riguarda le amministrazioni, e che quindi il voto dell'ufficio generale emanato indipendentemente, e non fatto caso di queste eccezioni particolari alla Compagnia, non poteva essere differente in seguito alla sola circostanza di essere emesso o prima o dopo della legge citata.

Osserverò ancora al signor ministro che il decreto 30 scorso ottobre non prescrive soltanto, come egli accennava ieri, la costituzione di un corpo o Commissione che vogliam dire destinata per fare un regolamento, ma che quel decreto in vece costituisce un vero corpo amministrativo dell'opera pia, incaricato di amministrare definitivamente, e che fra le altre cose è incaricato pur anco e di regolamenti parziali pei vari stabilimenti, e del progetto di un regolamento generale, compilato però sempre sulle basi del medesimo decreto.

Dopo queste poche osservazioni, e prescindendo da altre che non mancherà di fare l'onorevole mio collega nella minoranza della Commissione, mi permetto sottoporre un mio riflesso al Senato. A me pare che se era di fatto ed attualmente nel caso concreto, possa però virtualmente e nei tempi futuri più o meno lontani questa nuova forma di amministrazione riescire contraddicente alla mente dei fondatori e dei donatori, i quali costituivano quella Compagnia, perchè desse opera all'incremento delle fede cattolica ed al suo mantenimento contro l'invasione dell'eresia, e che di certo non era e non poteva essere nelle loro intenzioni che i futuri amministratori avessero ad essere nominati da una corporazione nella quale avessero libero accesso i miscredenti, gli eretici, ed anche gl'infedeli, al che essi esplicitamente provvedevano con gli atti di religione e di fede che prescrivevano a tutti i membri della congregazione, e perciò a tutti anche gli amministratori che da essa esclusivamente sortivano.

Accennava poi il facondo relatore della nostra Commissione come fosse pensiero della maggioranza che una necessità politico-amministrativa avesse obbligato il Ministero a questa misura.

Qui mi permetterei di chiedere qualche cosa di più esplicito e di più positivo che non la vaga indicazione di una necessità politica che non ci si dice qual fosse; come pure vorrei chiedere al Ministero che cosa s'intenda con le vaghe accuse di certe tendenze, di certi principii, di regole non consone ai nostri tempi o di che so io, che non si dice mai chiaramente, che sia nè nella relazione che precede il decreto, nè in quella della Commissione d'inchiesta, da cui simili vaghe ed indeterminate frasi furono testualmente copiate, e che si compendiano tutte con la subdola insinuazione della tremenda parola di *gesuitismo*; parola che, si sa, era lo spettro nero, la befana di certe piccole menti del Quarantotto, appunto come qualche altra parola divenne lo

spettro rosso e lo spauracchio di altre non più vaste menti nel Cinquant'uno. Ci si dica, ci si spieghi cosa s'intende per tendenze gesuitiche, ove sia fondato il sospetto di queste tendenze; ci si dica quali siano i principii pericolosi al paese che professa la Compagnia, in che consistano, in che pechino le regole non confacenti allo stato attuale della nostra civiltà, incompatibili coi tempi e con le istituzioni; ci si spieghi e queste ed altre cose, e come siasi riconosciuto che la Compagnia non possa soddisfare alle necessità dei tempi; come, e dove, e quali siano le superstizioni da cui si debba sgombrarla (così si dice nella relazione); e ci si dica come con ciò si provveda all'esecuzione della mente dei testatori, quasi la Compagnia non vi provvedesse, il che ci diceva appunto ieri il signor ministro.

Edotti così dalle spiegazioni che chiediamo dal potere esecutivo, saremo al caso di potere applaudire al suo operato; ma sino a che egli non abbia spiegato in modo più positivo di quello non abbia fatto sino ad ora i motivi delle prese risoluzioni, sarà sempre lecito a noi il dubitare della convenienza e della opportunità delle misure, e quindi anche della loro giustizia; e per coloro che meglio di noi conoscono e le regole ed i principii della Compagnia sarà forse anche lecito il formarsi un più severo giudizio.

Per me, allo stato attuale delle cognizioni che ne ho, non mi credo lecito ancora il formarlo, e lo sospendo sulla convenienza o no dell'atto governativo, e sulla sua giustizia; ma, lo dico francamente, non potrò a meno di formarmelo e ben severo sulla inopportunità e sulla ingiustizia, se non mi saranno date soddisfacenti le chieste spiegazioni.

Ma, avute anche queste, rimane pur sempre intatta la primitiva questione, se fosse o no in facoltà del Ministero il provvedere da sé con una radicale modificazione nel personale amministrativo, o se a ciò fosse necessaria una legge emanata dal potere legislativo. Su di questo punto il mio giudizio, appoggiato alle ragioni così dottamente, esposte e sviluppate dall'ufficio dell'avvocato generale, appoggiate ai sani e prudenti ragionamenti del Consiglio di Stato, al regio editto del 1856, alle patenti, regolamenti e leggi successive alla serie dei fatti che precedettero il decreto 30 ottobre, e di cui ho presa accurata cognizione, incominciando sino da quella prima petizione che, con la segnatura di 301 quasi incogniti individui, usciva dal fondo del sacco nero nel 1848, per me, dico, il mio giudizio è già fatto, e, senza maggiormente spiegarlo, lo risolvo in un rinvio motivato di questa parte della petizione al ministro degli interni, e forse anche all'intero Consiglio, onde prendano le cose in considerazione e provvedano, riservandomi però a formulare i motivi dopo avute le chieste spiegazioni dal signor ministro qui presente, e dopo sentito il seguito della discussione.

**PRESEDENTE.** La parola è al senatore Luigi Di Collegno.  
**DI COLLEGGNO LUIGI.** Quel molto che io mi proponeva esporvi sull'insolito modo di procedimento governativo, che terminava colla distruzione dell'opera di San Paolo, fu detto già con espressioni energiche assai e vigorose nella tornata di ieri. Mi restringerò pertanto a poche osservazioni che non lasciano di parermi significantissime, e vi aggiungerò quindi alcuni schiarimenti che spero non siano per tornare inopportuni.

Chi esamina l'andamento di quella lunga opposizione fatta alla Compagnia di San Paolo da poco men che quattro anni, non può non vedervi dominar l'idea preconcepita di giungere a privarla delle sue sostanze. Una petizione di 301 persone, già ben tratteggiata ieri dall'onorevole senatore Di Castagnetto, ed oggi da altro senatore proepinante, vien ricono-

sciuta insufficiente a nulla provare contro la Compagnia, e tuttavia la Commissione d'inchiesta ne conchiude pel bisogno d'una riforma non dissomigliante da una distruzione assoluta. Il Ministero riceve a tre riprese dal Consiglio di Stato pareri favorevoli all'istituto, e conchiude col noto decreto 30 ottobre, cioè con ridurre la Compagnia ad un mero collegio elettorale che manda pochi deputati in un corpo, dove hanno a trovarsi in notevole minoranza perpetua di voti.

La Compagnia a più riprese avea chiesto d'essere udita nelle sue difese, e il Ministero non le notifica le accuse se non per la pubblicazione del decreto che la condanna. A questo decreto s'era fatta precedere una relazione ministeriale, ma in essa si tace onninamente del contrario parere dell'avvocato generale; che più? Parlandovisi in modo generico solamente e indeterminato di tendenze contrarie al Governo, vi si lascia luogo ai più sinistri sospetti avvalorati per l'antitesi di larghissimi elogi, dopo i quali si conchiude per la necessità di spogliar dell'esercizio dei propri diritti la Compagnia.

Ma, quel che più vi colpirà, o signori, non è la reticenza inespicabile intorno al parere dell'avvocato generale, non il sistema di ricusar ogni che di contraddittorio alla Compagnia accusata; si è il principio sul quale è fondata l'accusa. Dagli esordi della gloriosa dinastia di Savoia sino ai di nostri non v'era patente di collazione di verun pubblico impiego, la quale, ridotta a forma sillogistica, non valesse a dire: l'impiego *A* richiede persona dotata delle condizioni tali e tali; la persona *B* è provvista di queste condizioni; dunque ci siam determinati di conferirglielo. Appllettiamo ora questa forma stessa a quel che si dice della Compagnia di San Paolo. Per amministrare a dovere sì complicata istituzione, si richiede specchiata probità religiosa, indefessa operosità, rigorosa osservanza della volontà dei testatori. Si onorevoli condizioni concorrono sì fattamente nella Compagnia a meritare gli elogi e la riconoscenza generale; dunque le sia tolta l'amministrazione. (*Harità*)

Ma mi si dice: stava in lei durare più a lungo, adattandosi a quel che se le domandava. Nulla, o signori, le fu domandato prima dell'emanazione del decreto, e in quel che con esso decreto se le prescriveva, già vi fu detto come le si fosse imposto non più che un vano simulacro di insignificante rappresentanza nella nuova amministrazione, al che essa ha creduto e provato obbligo suo di coscienza non sottocrivere. E alla situazione che le s'imponesse era aggiunta la condizione di vedersi riformare poi le proprie regole in modo indefinito, che potea giungere sino ad un invertimento pieno delle medesime.

E qui io confesso non essermi saputo spiegare l'universale condiscendenza nell'approvar quella revisione de' regolamenti dell'opera di San Paolo. Si prodigano gli encomii al passato maneggio dell'opera; in ciò consentono amici ed avversari; frattanto si conchiude pel bisogno di far andar meglio quel che si riconosce andar bene. Ma, signori, le necessità dei poveri sono esse cangiate col nuovo ordinamento politico per modo che non se n'abbia più da saziar la fame, da vestirne la nudità, da provvederli di tetto? E quando pur vi fosse d'uopo di qualche miglioramento per sovvenire in quelle strettezze, chi il farebbe con miglior conoscenza di causa se non coloro che contano venti, trenta, e forse più anni di assidua esperienza propria, oltre a quella di più secoli avuta in retaggio dai predecessori? Mettete in tutto, o nel maggior numero, nuovi legislatori che attendano a riformare l'opera di San Paolo: colla più sincera volontà del bene improvviseranno nuove leggi non regolate dall'esperienza pratica; mi

sia lecita un'espressione volgare: faranno un abito stupendo che non calza a chi l'ha ad usare, perchè non se ne conosceva la misura.

Signori senatori, mi duole il dirlo, ma in tutto il periodo della lunga lotta contro la Compagnia, in poco men che tutte le conclusioni cui diede luogo da quattr'anni, non posso che non mi sovvenga il famoso detto Catoniano: *Carthago est delenda*.

Gli avversari dichiarati nol negano; se non che per appoggiar la necessità, anzi l'urgenza di simile distruzione, allegano tendenze occultamente professate dalla Compagnia contro le odierne istituzioni, tendenze da quelli ora subdolamente, insinuate, ora propagate colle più caluniose invenzioni. Ma prima di rispondere in modo più particolareggiato alla provocazione da essi fatta all'istituto di San Paolo, debbo accennare ancora alla supposta ostilità ed avversione dell'opinione pubblica contro la Compagnia. Ove fosse reale quell'accusa, dovrei ben sinistramente pensare della lealtà di cuore de' miei concittadini, tra i quali meglio assai d'un migliaio colgono in ogni anno i frutti della sollecitudine della Compagnia, molti più sono che non ne ignorano le beneficenze. Tutti questi li supponete voi ingrati da essere avversi alla medesima? o non basteranno a bilanciar almeno il numero di quelli che la osteggiano, che non risulta fino ad ora eccedere li 301?

Nemmeno parlerò della supposta diffidenza generale, della quale, ove fosse, potrebbero accagionarsene le calunnie con cui cercasi circonvenire l'opinione degli'inesperti. Ma dove affluiscono fino ad ora le pie largizioni, e, quel che vi è più significativo, dove fu ricercato sì premurosamente finora il collocamento infruttifero di capitali pel Monte di pietà, per la sola speranza di futuro impiego ad interesse, non mi si parli di cessata confidenza verso gli amministratori, a fronte della potentissima logica che è la ricerca dell'impiego di danaro.

Torno all'accusa di tendenze contrarie alle presenti istituzioni del regno ed al Governo, delle quali tendenze già facea cenno per negarle anche l'onorevole senatore De Cardenas. E qui è mio debito di dichiarare che se finora io parlava nella qualità che mi concede l'onore di sedere fra voi, il nuovo argomento mi astringe a presentarmi in altra qualità della quale altamente mi glorio, voglio dire dell'ascrizione mia oramai quadragenaria all'istituto di cui si discorre. Come confratello di San Paolo adunque io mi fo qui solidario di quanto vien detto sul conto di quest'opera, non già per attribuirmi veruna parte negli encomii largamente fatti dal Ministero nella sua relazione; questi giustizia vuol ch'io lasci ai miei confratelli di me ben più attivi ed operosi; ma per dichiarare recisamente nulla esservi stato nell'amministrazione sua contrario alle leggi che ci regolano, nulla che non possa pienamente giustificare.

Se si volesse appuntare di errori materiali commessi nel maneggio delle sostanze della Compagnia, voi non dovrete prestarmi fede ove io prendessi a sostenerlo sempre perfetto, perchè eran uomini gli amministratori e quindi fallibili essi pure. Ma la vigilanza e la capacità di chi amministra non consiste nel rendere impossibile ogni errore, si nello scoprirlo a tempo e rimediarsi prontamente. Chiunque ha esperienza di maneggio nella cosa pubblica, ben conosce essere questa la somma perfezione conseguibile in qualunque azienda. E in ciò l'opera di San Paolo non teme verun sindacato, oltre a quello annuo cui la rende soggetta con tutte le altre opere pie il regio editto 24 dicembre 1836.

Ma che cosa dire dei fondi che con tanta profusione si supponevano accordati ai nobili decaduti, sulle somme as-

segnate ai vergognosi sino a fornir loro lautezza di vita, anzi perfino il comodo di carrozza? Signori, la categoria in cui sono comprese quelle assegnazioni contiene, insieme coi nobili, anche tutte le altre persone che occuparono cariche ragguardevoli civili, militari od ecclesiastiche, per le quali è destinata l'annua somma di lire 10,745 78. Aggiungetevi, se vi piace, porzione d'altra somma di lire 10,000 all'incirca destinata al complesso delle tre classi di vergognosi, aggiungetevi eziandio porzione d'altra assegnazione di 30,000 lire a un dipresso, destinata in supplemento delle classi che ne avessero bisogno, non vi sarà fatto certamente di portar la somma totale alle lire 80,000, anche supponendo un abbandono delle altre classi per tutti concentrare i soccorsi in questa categoria che meglio volesse favorirsi. Fate il conto del numero stragrande di poveri vergognosi in un'ampia capitale in cui sono frequentissimi, per le odierne vicende, i cambiamenti di fortuna, e sarà facile il dire se con un tal numero di persone, cui convenga soccorrere per vitto, vestito e pigione, vi rimanga di che scialare fino a provveder l'equipaggio! V'è di meglio: i registri son venuti alle mani d'una nuova amministrazione; questa potrà attestar la strettezza de' sussidi che il numero de' vergognosi permette di assegnare a ciascuna persona o famiglia. Che se a talun testatore piaceva beneficiare una classe anzi che un'altra, non sarà stretto dovere di chi ne adempie le intenzioni secondare la volontà del benefattore che, libero di disporre del fatto suo, preferiva persone cui un'improvvisa caduta nello stato di povertà rende più gravose le privazioni, men tollerabile la miseria?

Passo ad altro punto più spinoso, ed è la supposta libertà che si pretende avessero i padri della Compagnia di Gesù di attingere a piene mani nelle casse dell'istituzione di San Paolo. Mi duole, o signori, d'aver a entrare nella sposizione dell'uso delle spese segrete, delle quali, per la natura appunto del fine a cui furono destinate, cioè a favore dei vergognosi, si tiene nella Compagnia medesima sì riservata la conoscenza: sia la colpa della mia rivelazione presso coloro che con chimeriche supposizioni mi vi astringono. Non vi aspettate tuttavia a sentir parlare di tesori. Io dirò dunque e dichiaro solennemente che in tutto il tempo dacchè appartengo alla Società di San Paolo una sola somma di circa settecento lire è stata data da questa ai padri Gesuiti, ed eccome il motivo. Taluni d'essi padri, colpiti di sfratto da questi Stati nel 1848, perchè appartenenti ad altre nazioni, erano sprovvisti d'ogni mezzo per uniformarsi agli ordini del Governo; acciò questi ordini fossero eseguiti, fu forza agli amministratori della istituzione di San Paolo sovvenirli di una qualche limosina per la partenza. Ora io domando: se quell'amministrazione si rivolgesse al Ministero pel rimborso d'una somma spesa per facilitare l'eseguimento degli ordini del medesimo, si potrà dire sprovvista di ragione per conseguirlo?

Ho parlato di quel che la Compagnia di San Paolo ha impiegato de' suoi fondi dacchè io vi appartengo a favore dei Padri Gesuiti. Ora se io vi dicessi delle diverse somme colle quali ha sovvenuto l'emigrazione italiana ogni volta che i bisogni di talun degli emigrati concorran co' requisiti voluti per la partecipazione ai soccorsi, vi sarebbe dimostrato come la carità della Compagnia sia estranea alla politica, e come altro non miri nel bisognoso fuorchè l'immagine di colui che si fece povero tra gli uomini per tutti arricchirli de' frutti della sua redenzione e de' tesori della sua grazia.

Ma si è insistito da taluno sull'influenza de' Gesuiti sull'istituto di San Paolo, de' cui membri si pretende avessero quei religiosi l'esclusiva direzione delle coscienze. Avete in pre-

senza vostra, o signori, uno de' confratelli che mai non ebbe ricorso all'opera loro. L'autore del *Gesuita moderno*, laddove si occupa della mia persona, ne parla in guisa da star esso mallevadore, che ove io l'avessi fatto, non sarei d' tanto di arrossirne. Spieghiamoci chiaramente. Il gesuitismo di cui s'incolpa la Compagnia di San Paolo è quello di cui un onorevole uomo di Stato si faccia gloria pubblicamente, quando il definiva non ha guari l'attaccamento inviolabile ai doveri della religione, alla Chiesa ed all'augusto suo capo, il sommo pontefice; ora quel gesuitismo si vuol compendiate nel titolo dell'istituto di San Paolo che è Compagnia della fede cattolica. E che sia così, ben il dimostra l'incolpazione che si trova riferita nella relazione del 30 ottobre, del principio religioso che informa tutta l'amministrazione della Compagnia; principio che voi ed io desideriamo per lo ben pubblico ad ogni amministratore delle sostanze e degli interessi della nazione.

Un ultimo appunto vien fatto alla Compagnia di San Paolo pel replicato rifiuto di cooperare all'esecuzione del decreto 30 ottobre, quasi che astenendosi dal prender parte nella nuova forma d'amministrazione di quell'opera si ostini nel privare i bisognosi del vantaggio della propria esperienza. Signori, quella Compagnia viene accusata di scrupolosità eccessiva nel disimpegno delle sue operazioni; non se le imputi almeno a torto se è fedele ai propri principii. Essa considera le sostanze a sè affidate dai benefattori come un sacro deposito di cui non vuol preterire veruna menoma condizione; i bisognosi a lei raccomandati dalla fiducia di chi le confidava i propri averi, sono per essa altrettanti pupilli dei quali si è con pienezza di scienza e di volontà assunta la tutela. Dopo sì solenne e religioso impegno preso, potrebbe essa commettere ad altri, per quanto esperti e distinti per ispecchiata probità, il giudizio che da lei si volle esercitato sui diversi e molteplici modi di sollevare i bisognosi, di dotar fanciulle, di offrir loro asili contro i pericoli, di facilitare ad altre l'ingresso nello stato religioso, di collocare in casa di pentimento le pericolate, di vestire le pezzenti, di rendere meno gravosi ai poveri i dolori delle malattie, di fornire ai necessitosi danaro ad imprestanza gratuita oltre alla direzione affidatale dal Governo d'altro Monte di pietà ad intarresse?

Tutto questo facevano i confratelli di San Paolo, ai quali si rinfaccia presentemente la perdita della confidenza pubblica, l'ostilità e il disfavore della pubblica opinione. Il desiderio di durare in questa faticosa e molesta carriera è quello per cui la Compagnia ricorre a voi con tanta premura quanta altri metterebbe a profungarsi una condizione vantaggiosa e dilettevole. Che se avrà a rinunziare ad una vita di continue sollecitudini, rattristata sempre dall'aspetto delle altrui sofferenze, e raddolcita soltanto per le benedizioni del povero, non lascerà però di formar voti ardenti acciò da simili benedizioni non vada scompagnata mai l'opera di quanti s'avan successivamente per esercitare in sua vece sì laborioso ufficio.

Io mi riserverò nel fine della discussione ad accostarmi all'ordine del giorno che riconoscerò più favorevole agli interessi della Compagnia di San Paolo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore di Benevento.

**DI BENEVENTO.** Io qui non intendo di venir a fare una diretta opposizione all'operato dal Ministero verso la Compagnia di San Paolo, discutere la legalità dell'atto, chò non oserei tentarlo in un Consesso ove s'iede sì gran numero di valenti magistrati, a cui particolarmente s'aspetta il giudizio; solo mio intendimento nel prendere la parola si è di

accennare genericamente a questo proposito ad alcune tendenze, ad alcuni pericoli che, di certo dal Ministero nostro non avvertiti, mi fanno temere che possano minacciare le istituzioni nostre, le nostre libertà, e preparare alla patria un funesto avvenire di danni e di rovine.

E prima siami concesso farmi a considerare se sia pure in questi tempi, in cui tanta è la congerie di cose urgenti a farsi, tanto lo scompiglio negli ordini municipali, tanto funesti e rovinosi ai litiganti i procedimenti della giustizia, meglio non sarebbe il rivolgersi a riparare a queste cose di certissimi vantaggi feconde, che ad altre, se non inutili, al meno dubbie ed incerte? Se in tempi in cui tanta è la divergenza d'opinioni, tanta l'esaltazione politica, sì frementi ancora le discordie, opera più santa quella non sarebbe cercare di allutarle, meglio infine non sarebbe volgersi unanimi a combattere quei nemici di ogni libertà, che ogni giorno per opposti eccessi, pretendendo educare il popolo, lo insultano, or cercando rovesciare ogni autorità, ora deridendo quanto l'uomo ha di più sacro e consolante sulla terra, che avversano e istituzioni, e scienze, ed arti, sicchè, se mai Iddio, stanco un giorno delle umane balordaggini (*Ilarità*), vorrà di nuovo abbandonare al caos la terra, invocherà il soccorso delle mani loro, perchè della sua mano stessa ei credesi più potente?

E di fatto pare egli possibile che in questo diciannovesimo secolo, in questo secolo in cui tutte le menti sono rivolte allo scioglimento dei più grandi problemi sociali, in cui tutto è fremente di penetrare i più ardui problemi delle scienze, in cui lo stesso fulmine è fatto messo al pensiero, sarà egli vero che noi soli rimanerci dovremo ancora rinvolti nel pigmeismo d'ignobili gare, astruserie, discussioni teologiche; starsene or guerreggiando nonne, ora frati, ora persino quegli ottusissimi istituti di quei modesti ignorantelli? (*Ilarità*)

Il tempo non sarebbe egli ancora di por fine a quella seccatura eterna del gesuitismo, sotto al quale si cuoprono ben sovente ben più feroci pensieri, e per cui siamo or mai fatti favola all'Europa?

Oh, cessino una volta d'insultare alle nostre istituzioni coloro, se si poca fede hanno in esse dal pensarle inette a difendersi da ogni occulta o palese congiura! Basti loro l'onta di pensare che, mentre le nazioni che iniziar vollero il loro riscatto, l'iniziarono coi sacrifici, colla costanza e colle armi, essi, oh miseria! iniziarono la libertà italiana con pesanti, enormi, fastidiosi volumi di guerre gesuitiche!

Oh, conosco ben io una terra libera, una terra che minaccia di contrastare un giorno il primato a questa decrepita Europa! Ma colà non si temono già nè religiose credenze, nè sette, nè gesuitismi, perchè là è vera fede nella potenza delle istituzioni, che si sanno bastanti a frenare gli eccessi di qualunque setta.

Chi sa che queste mie parole non riescano a trarre forse su di me l'anatema pure di gesuita? Ma questo non varrà certo a mutare la mia opinione. Signori, no, io non sono nè gesuita, nè cappuccino, nè signore di San Paolo (*Ilarità*); sono un modesto italiano che dall'esordio del viver mio non sognai che la gloria, il riscatto e la libertà della mia patria; che ho lacrimate, come previste le sue sventure, quando vidi con quali deliri s'iniziasse il suo risorgimento. (*Sensazione*)

Da queste parole io sono di necessità condotto a dire, come io non ignori correr voce che il Governo fosse eccitato alla misura presa contro questa congregazione dall'accusa che ella tendesse nelle opere da lei dirette per l'educazione appunto a quei rimproverati principii, che riducendo a pratti-

che materiali la sublimità della religione, tendono a farla scendere dalle regioni del cielo nel fango terrestre.

Oh, non son io, signori, certamente che alzerei la parola per farmi difensore di una tanta accusa, che anzi primo sorgerei a condannare e combattere principii che penso più funesti alla religione, perchè la rendono fastidiosa, che quell'incredulità stessa a cui infallantemente conducono.

Ma domando io se all'ombra del vessillo sotto cui ci vantiamo di riposare, che per semplici accuse di tendenze si troverà un titolo per annullare una Società benedetta da tre secoli da tutte le miserie. E senza discendere a cercare di risolvere se i Governi abbiano, non già il diritto di tutela, incontestabile loro diritto, ma quello preteso del possesso dei beni delle corporazioni che estinguono, e non debbano questi risalire agli eredi diretti, io voglio appellarmi al senno vostro, signori, io voglio far voi stessi interpreti della vostra sentenza. Invocate un momento dall'antica polvere, invocate dai loro sepolcri le ombre tutte di coloro che coi loro lasciti arricchirono il patrimonio di questa Compagnia! Eccole tutte schierate innanzi a voi! Interrogatele ora, dimandate loro se prima di firmar quell'atto dell'ultima loro volontà, essi avessero nel futuro previsto il vostro decreto, se, dico, un solo di quei benefattori non si sarebbe alzato ritto e non avrebbe sdegnato di stendere la sua mano per firmare! Ditemi se tutti concordi voi non li udite esclamare: E che? In quei nostri tempi che voi chiamate barbari ed oscuri, era sacra e inviolabile la santità dei testamenti; e sarà in questi tempi liberi ed illuminati che si crederà di poterli impunemente violare?

Ben sento, è vero, rispondermi: ma non fu mai pensiero nostro quello di distruggere l'opera vostra, ma quello bensì di coordinarla a forma migliore, ridurla alla condizione dei tempi, darle nuova vita. Ebbene: qui sta il nodo; pur troppo mi tocca rispondere che quella paternità con cui volete proteggerla, è la totale sua rovina; nè è difficile il convincersi (chè ampiamente lo prova il fatto dei quindici anni della dominazione francese, allorchè era amministrata dal Governo), che poca fede hanno i popoli nella paternità saturnina dei Governi, nei quali spariva ogni lascito, nè più giungeva ad arricchirsi di un obolo solo.

Certo ben so che se uomini d'incorrotta fama reggeano quell'istituto, ad uomini di non meno incorrotta fama viene ora affidato col tradurlo al municipio.

Sarà sempre, o signori, fra i miei più onorevoli ricordi quello di avere appartenuto all'illustre corpo municipale di Torino; ma ben mi ricordo ch'io lo vedeva comporsi d'illustri magistrati, d'insigni uomini di Stato, di scienziati, medici, professori chiarissimi e valenti; ma so ancora come questi uomini in gran parte consacrare debbano quasi le stesse ore di necessario riposo alle fatiche parlamentari, alle cattedre, ai clienti, ai tribunali; e certo voi seriamente non pensate che a tali uomini possa essere concesso l'andare ad interrogare negli umili soffitti le miserie e i suoi reconditi rossori; scoprire sotto i cenci, quando pur vi son cenci, le membra trepidanti dal gelo e dalla fame. Infine in mezzo a tanti dolori che, convien pur dirlo, ad onta dell'umanità non trovano sempre ricovero in quegli spedali che tutelati dai Governi, ora mai di tanta ricchezza esser dovrebbero per ricoverare tutte le miserie della nazione, noi non di rado vediamo chiudersi le porte ad infelici, solo perchè non divorati dalla febbre, e sulle loro soglie, fremo nel dirlo, si sono talvolta visti miseramente perire!

Queste sono le considerazioni che ho pensato di esporre al Senato; se per esse non intesi sciogliere il problema,

penso di avere bastantemente accennato alla persistenza di certe ispirazioni che minacciano, come dissi, alle istituzioni nostre, se dalla sapienza di questo Ministero non verrà posto un pronto energico riparo.

**PRESIDENTE.** La parola appartiene al senatore Pinelli.

**PINELLI.** Signori, nel sottoporvi alcune osservazioni relativamente alla petizione presentatasi a nome della Compagnia di San Paolo, io non posso a meno di far capo da una distinzione relativamente alla Compagnia stessa.

Sotto doppio aspetto, in fatti, io la considero, e come pio sodalizio diretto a fine religioso, e come sodalizio dispensatore di opere di beneficenza. Sotto il primo aspetto, che forma uno di quelli sotto i quali fu considerato nel decreto stesso del 16 ottobre, io non ho d'uopo che di mettere maggiormente in luce ciò che di là già abbastanza appare, cioè che questo pio sodalizio non può temere di avere per parte di questo decreto reale alcun impedimento al conseguimento dei suoi fini. E veramente quando si tratta di fine religioso, ognuno di noi lo sa, si tratta di cosa di coscienza, e questa cosa è sacra, e certamente non ammette violazione. O proprietaria, o dispensatrice che si voglia la Compagnia, sotto quest'aspetto torna per me tutt'uno, e certamente è da sperare che si lascerà intatto quanto possa appartenere a questo scopo, scopo del quale (non posso a meno di dichiararlo altamente) io mi onoro come ascrivito alla Compagnia stessa; ma onorandomene, io non disconferirò tuttavia che certe forme antichate le quali ben furono rilevate dalla stessa Commissione d'inchiesta che precedette ogni altro atto, che certe attinenze le quali possono essere meno consentanee non solo all'opinione, ma alle leggi stesse del paese, abbisognano di correzione. Ed a questo riguardo non è nemmeno fuor di proposito l'aggiungere che le epoche per una Compagnia, la quale certo conta antica origine, ma che subì però molte vicende, non cossero tutte eguali, tutte conformi; ed io ricordo l'epoca appunto di quella mia ascrizione in cui stava sulla cattedra torinese quell'insigne prelado, monsignor colombano Chiaverotti, sotto il cui governo certe clientele, non dirò nella Compagnia soltanto, ma nel laicato in generale, e nel clero principalmente, non avevano certamente esteso il loro predominio, predominio al quale io solennemente dichiaro di essere rimasto assolutamente estraneo.

L'altro aspetto sotto il quale la Compagnia vuol essere considerata è quello di dispensatrice di opere di beneficenza, ed il primo appunto che si fece a questo riguardo al decreto reale è un'accusa gravissima di attentato contro il principio di proprietà.

Voi comprendete, o signori, che una disquisizione di tal genere comanderebbe ad un magistrato un estremo riserbo, ma comprenderete egualmente che una tal disquisizione non può istituirsi che sopra i singoli titoli che s'intende di far valere: chè certamente io non suppongo volere la Compagnia invocare a suo favore il solo adagio del possesso; ma che se avesse a far valere la ragione di proprietà presso chi avrebbe competenza a giudicarne, allora si studierebbe di mettere in chiara luce i propri argomenti. Nulla dimeno a tal riguardo non è forse fuor di proposito un cenno delle discussioni le quali ebbero luogo in seno al Consiglio di Stato nell'approvarsi quel titolo del patrio Codice civile che tratta della distinzione dei beni, relativamente anche alle persone che li possiedono.

La prima redazione delle disposizioni di quel titolo, concernente i pubblici stabilimenti, era concepita in questi termini: *I beni dei pubblici stabilimenti sono quelli la cui pro-*

*prietà è dell'aggregato di persone a pro delle quali fu costituito lo stabilimento.*

La maggioranza della sezione di legislazione del Consiglio di Stato propose di sopprimere quest'articolo siccome non necessario, perchè gli stabilimenti in generale o appartengono ai comuni, o, se non appartengono ad essi, entrano nella classe dei beni dello Stato.

Tale era l'opinione formulata dalla maggioranza della sezione di legislazione del nostro Consiglio di Stato: non sembravagli altronde che l'aggregato delle persone riunite in uno stabilimento pubblico aperto nel loro interesse abbia la proprietà dei beni del medesimo, perciocchè ne sarebbe stata la conseguenza, che in caso di soppressione dello stabilimento, le persone che erano state chiamate a profittare sarebbero in ragione di dividere fra loro i beni che ne costituiscono la dote.

La minoranza però opinando per il mantenimento dell'articolo come stava, rispondeva che la proprietà appartenendo all'aggregato ossia al complesso delle persone e non ai singoli individui, rimaneva escluso dai termini stessi in cui è concepita la disposizione, che le persone aggregate nello stabilimento avessero diritto sui beni che ne compongono la dote.

Il guardasigilli adottando l'avviso della minoranza soggiungeva che non rimarrebbero punto lesi i diritti della sovranità la quale in forza del dominio eminente potrà sempre, diceva egli, far ciò che crede utile nel pubblico interesse.

Voi vedete, o signori, che fra queste divergenti opinioni quella sola che non si produsse fu quella che ora si invocherebbe a sostegno della petizione, vale a dire che non l'aggregato delle persone a cui pro è stabilita l'opera pia, bensì il corpo dispensatore fosse proprietario dei beni.

Se una tale opinione fosse venuta in capo ad alcuno dei componenti allora la maggioranza o la minoranza, è facile il vedere che il principio era bastante per togliere di mezzo ogni dispare.

Fu quindi proposta una diversa redazione che non pregiudicava la sollevata questione, ed è quella che leggeri presentemente all'articolo 433 del Codice nei seguenti termini: *I beni dei pubblici stabilimenti sono quelli che sono destinati ad adempierne l'oggetto ed a sostenerne le spese.*

L'articolo susseguente dello stesso Codice 436, riguarda poi come dello stesso genere i beni dei pubblici stabilimenti e delle opere pie, giacchè così si esprime: *I beni delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti non possono essere amministrati ed alienati se non nella forma e colle regole che loro sono proprie.*

Ritenete, o signori, che non possono essere non solamente alienati, ma non possono essere amministrati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

Questi pochi cenni sopra lo spirito della vigente legislazione credo sieno bastanti, tanto più che e minoranza e maggioranza dell'ufficio centrale concorsero nell'opinare che in quanto al principio invocato dalla violazione dell'articolo 29 dello Statuto, non vi fosse luogo che a pronunciare l'ordine del giorno puro e semplice.

Mi rimane l'altra parte di discussione che è quella che si riferisce all'incostituzionalità del decreto. Ed a questo riguardo non è da dissimulare il senso, che possa fare il voto di un egregio magistrato per proprio istituto chiamato ad opinare su tale materia.

Tuttavia, se bene ho colto quello che principalmente ne ha

preoccupato lo spirito in quel parere, di cui si diede lettura, sarebbe da un canto, che la natura stessa del provvedimento non fosse tale da potersi facilmente circoscrivere ad un solo istituto, ma che potesse essere uno di quei provvedimenti che abbracciano vari istituti.

In secondo luogo poi, in mezzo a molte e gravi considerazioni, quella che meglio avrebbe potuto essere sviluppata mi sembra essere quella che si trattasse non già di una innovazione fondamentale sopra l'istituto medesimo, sopra la destinazione de' beni, ma semplicemente di un provvedimento riflettente, ed anche solo in via provvisoria, la forma d'amministrazione.

Questo è ciò che conviene considerare, e se si ritiene che una disposizione qual è quella dell'articolo 436 sovra citato, pronuncia che tanto le opere pie quanto i pubblici stabilimenti, talmente sono astretti all'impero delle forme, da non potersi amministrare che colla forma che si giudicherà loro propria, abbastanza se ne può inferire che sia molto difficile a stabilire quel limite, in cui in una data fondazione, sia da considerarsi qual opera pia, piuttosto che un pubblico stabilimento soggetto intieramente alla mano del Governo.

Nessuno certamente vorrà contendere che trattandosi di un pubblico stabilimento, il quale abbia una forma determinata d'amministrazione, se il Governo col progresso di tempo trovi questa forma suscettibile di modificazione, non sia mestieri che ricorra per ciò ad una legge, ma che in forza della legislazione vigente la possa rendere più consentanea, più analoga allo spirito dell'istituzione.

Tale è il risultato della natura stessa del pubblico stabilimento, il quale vien retto e governato da amministratori, i quali per lo più sono destinati dal Governo e sottostanno ad un'autorizzazione del Governo in ciò che concerne a loro attribuzioni; ora, come ho osservato nella patria legislazione non è talmente stabilito questo limite di distinzione tra i pubblici stabilimenti, o le semplici opere pie, che non vi siano molti casi in cui applicando strettamente la legge esistente, il potere esecutivo non sia chiamato a dare de' provvedimenti egli stesso senza punto ricorrere al potere legislativo. Ed a questo riguardo certamente non ho d'uopo di ricorrere ad esempi i quali pure sarebbero numerosi: ma mi atterrò semplicemente ad un'osservazione che risponde direttamente ai principii invocati nel parere, e della quale tanto meno posso tacere, essendone stato edotto dalle funzioni che in addietro ho sostenute di avvocato generale; vale a dire che le più volte sotto il passato Governo si provvedeva non già per mezzo di legge, od editti, nè di lettere patenti, che avessero forma di legge, ma alle modificazioni di questi corpi amministrati si provvedeva coll'emanazione di semplici biglietti regi, i quali ognun sa che non erano emessi colle forme volute a costituire una legge.

Ma a questo riguardo abbiamo udito ieri, dalla bocca eloquente dell'onorevolissimo senatore Della Torre discorsi e additati pericoli che nascer possono da una ingerenza troppo coviva del Governo in fatto d'opere pie. Abbiamo di più inteso che vi sono ragioni di convenienza per cui il Parlamento non debbe dismettere quelle cure che è chiamato ad interporre in simili materie.

Quanto al primo oggetto, egli è indubitato che la è cosa gelosissima un provvedimento della natura di quello di cui si parla; egli è assai difficile segnare quel limite oltre il quale si possa dire intaccata la sostanza delle istituzioni, oppure si possa dire che il provvedimento sia esente di tale rimprovero; ma questo, secondo me, non concerne la natura dell'autorità che provvede; questo concerne soltanto

quella discreta latitudine che può attribuirsi al provvedimento stesso.

Ed a questo riguardo, vi pregherei, o signori, di osservare attentamente che sarebbe difficile il citare fondazioni o stabilimenti, che pure esistono in sì gran numero nel nostro paese, che abbiano attraversato, come intenderebbe la Compagnia di San Paolo, secoli e secoli, senza che i propri statuti venissero menomamente alterati. Non vi sarà forse un solo di questi pubblici stabilimenti nè opere pie che non abbia sofferto di queste modificazioni e che non le abbia sofferte per uno scopo affatto salutare.

A questo riguardo io non avrei che ad invocare il testo di quella memoria che, a sostegno della petizione, fu distribuita largamente, in cui l'opera pia di San Paolo ricorda, e non senza giustizia, i meriti che ebbe presso il Governo e presso il paese ne' passati tempi; ivi si legge che il gran numero di lasciti che vennero a formare il patrimonio di San Paolo è una prova della confidenza di cui godeva nel pubblico, e che ne sono testimoni materiali gli stabilimenti da essa fondati e promossi, anche attualmente esistenti, come lo Spedale di carità e l'Albergo di virtù.

Io non discenderò ad una minuta indagine sopra il genere di modificazione che questi stabilimenti abbiano sofferto; ma ecco, dalle parole stesse della Compagnia, dimostrato come ravvisò essa nel vanto l'aver promosso opere egregie di beneficenza, nè siasi mai adontata che la mano sovrana sia venuta, per mezzo de' suoi ministri, a riformarne, a correggerne, a renderne più utile lo scopo.

Vi sono certamente due estremi, in fatto di politica come in fatto di pubblica amministrazione, egualmente tutti e due da evitare: il nulla voler riformare, il nulla voler correggere, e il pretendere invece che tutto debba essere ordinato come se le cose cominciassero quest'oggi.

Invece il conservare riformando, questo mi pare essere il vero ufficio dell'uomo politico, dell'amministratore, in una parola, del potere esecutivo. Ma qui, si osservava dall'onorevolissimo maresciallo, vi è il modo di provvedere a questo riguardo ricorrendo al Parlamento.

Io sono lieto nel sentire, in un'epoca in cui il reggimento parlamentare sembra combattuto da opposti venti, un'opinione così autorevole, sì efficacemente spiegata in favore dell'iniziativa parlamentare. Tolga il cielo che io intenda di scemare vigore in qualche minima parte a questa iniziativa; ma io sono persuaso, e il Parlamento comprenderà eziandio, come l'iniziativa sua si salutare non debba essere d'impedimento al potere esecutivo che ha pur esso la sua missione da compiere, e che consiste nel mettere in armonia colla legge esistente quegli istituti che ancora non fossero pienamente.

Ora io trovo che la materia delle opere pie poggia su due basi, le quali possono sin d'oggi dare una sufficiente norma al Ministero: uno è l'editto sopra questo genere d'istituti, promulgato il 24 dicembre 1836, l'altro è la legge 4 ottobre 1848, in cui si proclama l'ingerenza e la sorveglianza che debbe spettare ai corpi municipali in tutto che appartenga all'utile del municipio, anche relativamente allo scopo di beneficenza.

Sembrami adunque che quando il Ministero si attinga fedelmente a questi due principii non possa temere di cadere in fallo; non possa temere di vedere estendere troppo oltre la sua sollecitudine. Non c'è dubbio che sarebbe male provvedere allo scopo additato, non dirò solamente dalla lettera, ma dallo spirito dell'editto 24 dicembre 1836, qualora l'ingerenza del potere esecutivo si restringesse soltanto alla

funzione di ricevere annualmente i rendiconti, verificare, per così dire, materialmente la cifra della contabilità senza più punto curarsi se veramente quest'impiego di fondi sia análogo allo spirito dell'istituzione; senza curarsi che annualmente si ripetessero gli stessi inconvenienti, inconvenienti i quali d'altronde non bisognassero di una legge, ma semplicemente di una riforma amministrativa; sarebbe questa, o signori, una condizione di cose che non mi sembra doversi ammettere: altronde il far risalire al potere parlamentare ogni minima riforma non mi pare il sistema preferibile nella mente di coloro cui sta a cuore la conservazione dell'indole primiera di ciascun istituto.

È naturale che dove risiede un potere forte, questo potere si faccia sentire fortemente; ma un potere invece il quale non abbia missione che di conservare e mantenere metterà naturalmente nelle sue operazioni molto riserbo onde non eccedere i limiti propri; è facile che in una discussione parlamentare lo scopo di una istituzione per mire generose si possa travolgere ad altre intenzioni; e questa conseguenza certamente è irrimediabile laddove un decreto, il quale può ammettere rimedi successivi, quando apparisca meno considerato in qualche parte, ed ove occorra anche il ricorso ai tribunali non trae seco effetti cotanto assoluti, e che possono in una maniera decisiva influire sull'esistenza stessa dell'istituto.

Io quindi mi riassumo e considero che il decreto non racchiude l'abolizione della Compagnia di San Paolo; la Compagnia di San Paolo è chiamata in questo decreto a concorrere al nuovo ordinamento; se nei nuovi ordinamenti scorderà il Ministero che vi siano oggetti, i quali abbisognino di maggior ponderazione, mi pare che il provvedimento non sia talmente definitivo da non ammettere anche questi temperamenti.

Io terminerò colla seguente considerazione di un grande ingegno, i cui pensieri, benchè sovente criticati, tuttavia anche al dì d'oggi spandono grande lume.

« Gli uomini, dice questo sommo scrittore, si governano per molte cose: il clima, la religione, le leggi, le massime di Governo, gli esempi delle cose passate, i costumi, le maniere persino, influiscono a ciò che si chiama lo spirito generale. Le leggi reggevano tirannicamente Sparta; Roma si rese di preferenza colle massime di Governo e col costume antico. »

Questi sono certamente elementi di una vita anch'essa preziosa. Io sono per conseguenza persuaso che il Ministero nell'intrapreso assunto non dimenticherà questi pensieri, che troverà modo di conciliare le esigenze dei tempi con quei principii dei quali molto di bene può sperarsi ancora per l'avvenire.

Io voto quindi col parere della maggioranza dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** L'ordine delle iscrizioni chiama a parlare il senatore Demargherita.

**DEMARGHERITA.** Signori, io confesserò candidamente in sulle prime d'essere stato alquanto dubbioso ed incerto se doversi, cioè, o no prendere parte alla discussione, che ben prevedeva doversi sollevare in questo Consesso allorchè sarèbbesi riferita la petizione della Compagnia di San Paolo.

Mi rattenneva dal partecipare a questa discussione il timore che si desse sinistra interpretazione a quanto io sarei per dire, recandolo a fini, a intendimenti dai quali professo altamente di essere lontanissimo. Nel conflitto però che sorse in me a questo riguardo vinse e fu potente sovra ogni altra considerazione il sentimento della giustizia, la quale a

me parve manifestamente lesa in pregiudizio della Compagnia ricorrente.

Penetrato da questo sentimento sembrami che io avrei potuto essere tacciato di soverchia timidità, di difetto di quel coraggio della propria opinione, che deve avere chiunque non mena vita affatto privata, se mi ristassi dal prendere la parola; aggiungasi inoltre, che sembravami cosa meno congrua, che quegli il quale era stato per lungo tempo patrocinatore delle ragioni e degl'interessi della Compagnia di San Paolo, l'abbandonasse indifesa in questo suo supremo bisogno, non cercando di puntellarne le ragioni, di tutelarne gli interessi venendogli propizia l'occasione.

Per queste considerazioni io mi risolvetti di far sentire la mia voce tuttochè fiacca, rozza e impotente, pensando, che lo sdebitarmi di un dovere, che mi peserebbe poi di aver posto in non cale in quest'occasione, era per me cosa bastante per indurmi a prendere la parola in quest'affare.

Entrerò quindi, o signori, in materia per provare, cioè, che realmente e legittimamente alla Compagnia di San Paolo appartiene la proprietà dei beni da lei posseduti; che questa proprietà non si posa sul capo di altri, che sul capo dell'istituto medesimo; e che alla proprietà è conseguente il diritto d'amministrazione.

Niuno però di voi pensi che io voglia spingere la mia proposta sino al punto di escludere affatto l'intervento della superiore autorità governativa.

A doppia condizione però io ammetto questo intervento: primo, che ove non vi fosse legge la quale regolasse l'esercizio di questa potestà, si rendesse manifesta una giusta e ben provata causa di fare pesare sulla Compagnia la mano del Governo; secondo, che essendovi una legge ancora in vigore la quale regolasse l'esercizio di questa vigilanza sulle opere pie, le prescrizioni di questa legge apparissero manomesse; o trasandate dalla opera pia medesima.

Ora io prendo a dimostrare che nè l'una nè l'altra di queste condizioni concorre nel caso presente per far abile il Governo a metter la mano sulle sostanze della Compagnia di San Paolo, a cambiarne senza il di lei consenso i regolamenti, e sostituire all'amministrazione ordinaria e regolare dell'opera un'amministrazione estranea affatto, col solo intervento di una menomissima parte dei membri della Compagnia, la quale certo sarebbe soffocata dalla maggioranza impotale per cui si ridurrebbero i membri che fossero della Compagnia eletti a quest'uopo ad essere meri e nudi spettatori di deliberazioni che nella maggior parte dei casi sarebbero in circostanza di non poter approvare, perchè contrarie allo spirito delle fondazioni il quale se da loro ben conosciuto, non lo è altrettanto da coloro che novellamente entrano nell'amministrazione dei beni della Compagnia.

Ciò premesso, io mi farò a ragionare sul punto della proprietà spettante alla Compagnia di San Paolo sui beni da lei posseduti. Perchè taluno possa dirsi proprietario nel senso legale del termine e secondo tutta la forza ed efficacia del medesimo, due condizioni, se male non m'appongo debbono intervenire, l'una di queste si è la capacità di acquistare, e di possedere; l'altra è di fatto più che di diritto cioè di avere realmente acquistato in forza di un titolo traslativo della proprietà. Ora amendue queste condizioni si danno la mano per concludere che veramente la Compagnia di San Paolo è proprietaria dei beni da lei posseduti, e che in conseguenza gli atti governativi, dei quali essa si duole, sono spogliativi di questo diritto di proprietà e della connessa ragione di amministrare gli stessi beni. Che la Compagnia di

San Paolo sia un istituto riconosciuto dalle leggi, che sia un corpo morale legittimamente eretto ed approvato, che sia, come chiamano i giureconsulti, la Compagnia di San Paolo una vera persona giuridica godente, a termini dell'articolo 25 del Codice civile che ne regge, di tutti i diritti civili dei quali potrebbe godere un semplice individuo (fra i quali diritti civili largamente campeggia e sopra ogni altro primeggia il diritto di acquistare e di possedere) non è, cred' io, alcuno di voi che voglia moverne dubbio.

La Compagnia venne ognora considerata come un corpo morale legittimamente esistente; fu considerata come un corpo morale abile ad acquistare e possedere beni e mobili e stabili; fu considerata come abile ad obbligare altri a sè, e sè ad altri; essa contrasse obblighi non tanto con particolari uomini, ma anche col Governo stesso.

Non può dunque recarsi in dubbio che l'istituto di San Paolo sia un vero corpo morale, una vera persona giuridica nel senso appunto del citato articolo 25 del Codice civile che ci regge. Resta quindi a vedere se la Compagnia di San Paolo abbia realmente fatto uso di questo diritto che legalmente le appartiene.

Ora anche su questa materia non vi è dubbio che ella abbia non uno, ma moltissimi titoli traslativi di proprietà di beni stabili a di lei favore, ed in specie donazioni o libere, o con condizioni; non vi ha dubbio che essa abbia molti lasciti, molte istituzioni d'eredità, molti titoli d'acquisto, e che in conseguenza essa, che è in diritto abile ad acquistare e possedere, non abbia realmente in fatto, ed in virtù di titoli legittimi acquistato i beni che attualmente possiede.

La Compagnia ha dunque legittima proprietà de' beni da lei posseduti: l'intaccare la proprietà della Compagnia, si è lo stesso che intaccare la proprietà di qualunque individuo.

Dai fautori dei decreti reali che sono presentemente impugnati si oppongono due obiezioni: l'una si è che la Compagnia di San Paolo non possa essere legittimamente considerata come proprietaria di beni che ella possiede, adducendosi che ella non può goderne e disporne in modo perfettamente assoluto, essendo tenuta a convertire i redditi di questi beni negli usi voluti o dal donante, o dal testatore, per cui se verrebbe tolta quella facoltà di che parla il Codice di godere, e disporre in modo assoluto di questi beni; la seconda obiezione si è che nella realtà la proprietà di questi beni non risiede appresso la Compagnia, ma sibbene appresso i poveri, i quali debbono fruire degli utili provenienti da questi beni posseduti dalla Compagnia perchè così vollero coloro che ne gratificarono l'istituto. Ma nè l'una, nè l'altra di queste proposizioni regge a fronte de' più generali, de' più elementari principii di diritto che sono da tutti conosciuti e da nessuno contrastati.

Si dice primieramente che la Compagnia di San Paolo non è proprietaria dei beni da lei posseduti, perchè essa non può liberamente farne quanto le paia e piaccia, ma è tenuta a convertirne la rendita negli usi voluti da coloro dai quali ella ebbe la proprietà di tali beni.

Signori, se noi non volessimo considerare come proprietario se non quello il quale, in modo assolutamente sfermato, possa liberamente disporre di quanto egli possiede, noi non troveremmo nessun individuo il quale potesse dirsi nel rigore del termine veramente proprietario. I Romani definivano la proprietà: « Il diritto di godere dei beni, e di disporne a talento fino a tanto che la legge diversamente non statuisca, o altri non rechi un patto legalmente fer-

mato, o abbia piaciuto al testatore da cui i beni sono pervenuti. »

La legge romana adunque, non discorde dal Codice civile o dalla sana ragione, riconosce la proprietà o sia dessalibera ed assoluta, o vincolata.

Ma siccome questi vincoli, questi carichi, questi pesi, queste condizioni che possono andare annesse alla proprietà medesima, non tolgono questa proprietà, ma si conciliano colla proprietà stessa, e non fanno che modificarla nel senso voluto dal testatore, dai paciscenti, o dalla legge; convien dire perciò che quantunque la Compagnia abbia avuto dei beni, non per farne suo pro particolare, ma per convertirne i proventi negli usi voluti o dal donante, o dal testatore, non lascia per questo di essere vera proprietaria di tali beni, di poterli amministrare, e migliorare, e di fare attorno ad essi tutto quello che può fare un vero proprietario.

L'equivoco di quest'obiezione consiste in ciò che si confonde la translazione della proprietà col modo, colla condizione, col carico che accompagnano questa translazione di dominio.

Perchè io abbia ricevuto un fondo coll'obbligo di convertirne o in tutto o in parte i redditi a beneficio di uno stabilimento od in opere pie, non ne conseguita che io non ne sia veramente proprietario, che non ne paghi le imposte, che non figuri come padrone del fondo medesimo, che non possa fare attorno ad esso quelle opere da me giudicate utili.

Il dire adunque che la proprietà non risiede sul capo della Compagnia perchè la Compagnia ha delle obbligazioni ad adempiere verso quelli che il testatore intendeva secondariamente di beneficiare, è dir cosa apertamente contraria alle più certe regole del diritto: la proprietà dei fondi risiede nella Compagnia; quelli che il testatore intese di beneficiare coi redditi non hanno nemmeno la proprietà di questi redditi; essi non hanno se non una azione personale, la quale, dove si tratti di beni ereditari, chiamasi azione *ex testamento* per ottenere che l'erede il quale raccolse l'eredità, oppure il legatario che ebbe il beneficio del lascito adempia dal suo canto alla condizione la quale venne congiunta o all'istituzione d'eredità, od al legato. Ma perchè vi sono condizioni da adempiere, perchè la legge somministra un'azione ad ottenere il conseguimento di questo scopo, non resta escluso il diritto di proprietà che sempre risiede o nell'erede o nel legatario.

L'istituzione d'eredità od il legato sono titoli traslativi della proprietà, l'azione vindicatoria può proporsi o dall'erede o dal legatario; quelli che hanno diritto a partecipare ai benefici di questa proprietà non hanno che un'azione meramente personale.

Queste osservazioni, che con qualche ampiezza abbiamo creduto dover esporre al Senato che degna ascoltarci, gioveranno anche per risolvere l'altra obiezione desunta da che i poveri siano i veri eredi.

I poveri godono del beneficio del lascito, o dell'istituzione d'eredità, ma non a titolo di proprietà ch'essi abbiano sopra i beni o lasciati o donati, essi non eredi nè donatari non hanno se non un'azione personale contro il proprietario.

Nè abbiamo a credere che il ministro dell'interno parlasse sul serio e da senno quando voleva contestare che la proprietà potesse mai essere collettiva per indurlo che trattandosi qui di un corpo morale o istituito erede, o fatto donatario, egli non abbia potuto acquistare questa proprietà delle cose o donate, o legate, perchè il corpo veste la qualità di ente collettivo.

Signori, tutti pensano a fomentare anche presso di noi

quello spirito di associazione che è fecondo di utili risultati; ma questo spirito di associazione non sarebbe egli soffocato e compresso, se quelli i quali si associano non potessero fare comune una proprietà, se questa proprietà fosse considerata imperfetta solo perchè essa non riposa sul capo d'un individuo, ma appartiene ad una società collettiva?

Un'altra obbiezione fatta dal signor ministro dell'interno intorno alla proprietà che noi propugniamo si deriva da che il proprietario, l'istituto di San Paolo non possa godere dei frutti. Ma per essere proprietario non è necessario di godere dei frutti, basta all'uopo che la proprietà siasi acquistata mercè di un titolo traslativo del dominio.

Quegli che è proprietario, e in tale qualità può distribuire secondo le norme fissate dal testatore i frutti della sua proprietà, gode anch'egli il beneficio nascente dalla proprietà medesima.

D'altronde non vi è legge, non vi è principio, il quale consacri questa massima, che per essere vero proprietario si debba avere la disponibilità de' proventi del fondo, senza alcun vincolo, senza alcun legame, con plenaria facoltà di disporne a suo talento.

Una distinzione introdusse il signor ministro, la quale per difetto forse del mio corto intendimento io non seppi ben comprendere, e conseguentemente non potrei apprezzare. Questa distinzione sta nel dividere la proprietà intesa nel senso legale da quella intesa in senso volgare. Disse il ministro che l'istituto di San Paolo sarà proprietario, ma nel senso volgare, come si spiega il volgo, non come i giureconsulti.

Io ripeto, non conosco questa distinzione tra la proprietà in senso volgare, e la proprietà legale; non conosco che una sola proprietà, che è quella che si acquista da colui il quale è capace de' diritti civili, in forza di un atto traslativo di questa proprietà, siano o no a questo titolo annessi pesi, modi e condizioni.

Non posso quindi adottare una simile dottrina, la quale sconvolgerebbe i più triti i più conosciuti principii del diritto.

Stabilita, come credo d'aver fatto, la proprietà legittimamente acquistata dalla Compagnia di San Paolo dei beni da lei posseduti, in cui fu istituita erede, e che le furono legati, ne viene per diretta conseguenza la facoltà di amministrarli.

Ognuno può amministrare liberamente le proprie sostanze.

Ma qui occorre l'applicazione del principio da me accennato, vale a dire che se la proprietà non può, in mio senso, essere ritolta alle opere pie, agli amministratori delle medesime, può tuttavia essere modificata l'amministrazione stessa, nè più, nè meno di quello che può essere modificata la ragione di amministrare, e anche di disporre de' beni negli individui, i quali, o per ragione di età, o per vizio di prodigalità, o per altre cause, non sono in grado di amministrare le proprie sostanze secondo le norme richieste ad un buono e diligente padre di famiglia.

Ma perchè abbia luogo questa restrizione della facoltà d'amministrare, perchè il Governo vi si possa intromettere, perchè possa porvi la mano, e regolare diversamente l'amministrazione stessa, richiedesi uno di questi indispensabili requisiti. O non vi è legge regolativa, dell'esercizio di questa facoltà governativa, ed allora la ragione deve determinare quali sono i casi in cui possa tale facoltà esercitarsi e sino a quali limiti possa estendersi.

Noi supporremo in primo luogo che non vi sia legge rego-

latrice dell'esercizio di questa facoltà; che s'aspetti al buon giudizio del Governo di usarne e non usarne.

Io pongo per costante, e credo che nessuno vorrà contrastarmi la giustizia della mia proposizione, che se non concorre una giusta e legittima causa di porre limiti a questa amministrazione, il Governo deve gelosamente astenersi dal farlo, perchè la regola deve aver luogo ogni volta che non si presenti il caso di un'eccezione. Deve poi più ancora astenersi dal farlo perchè ove, senza legittima causa, il Governo mettesse le mani nell'amministrazione dei beni appartenenti alle opere pie, questo non potrebbe che produrre il pessimo effetto di allontanare i doviziosi dal far largizioni a pro delle opere pie, pel giusto timore da cui sarebbero compresi che un dì o l'altro, solo per capriccio, senza legittima causa, venisse in capo al Governo di fare amministrare da persone da esso elette questi lasciti, non secondando così la volontà dei defunti, i quali, ponendo la loro fiducia in certe e determinate persone od in certi e determinati corpi, palesemente vietarono che altri non vi si frammischiasse, meno nel caso in cui quest'intervento dell'autorità governativa potesse dirsi conforme anche alla stessa volontà dei disponenti. Certo che se le cose giungono al segno che l'amministrazione ordinaria si faccia a sciupare le sostanze che dovrebbe conservare e migliorare, se la volontà dei defunti si trovi tradita perchè la distribuzione si faccia ad altri che non a quelli verso di cui i testatori intendevano di largheggiare, allora senza dubbio compete al Governo il diritto, anzi gli è imposto l'obbligo di far argine a questa violazione della volontà dei defunti.

Tolto questo caso, se si vuole stare alla ragione, se si vuol tener conto dell'interesse generale, se si vuole tenere quel vantaggio che nasce dal rispettare gelosamente la volontà dei defunti, e non mai né in un punto solo discostarsene, il Governo deve astenersi dall'intromettersi nell'amministrazione dei beni formanti dotazione di opere pie.

Ora nel nostro caso non occorre che io dica, o signori, non esservi ragione di mettere le mani nell'amministrazione dell'opera pia di San Paolo dopo che il risultato dell'inchiesta è da tenersi alla medesima favorevole, dopo che nei preamboli stessi dei decreti reali si fanno i debiti encomi alla Compagnia, e nulla si trova a ridire sul regolare andamento della sua amministrazione.

Quand'anche dunque noi non avessimo sotto gli occhi alcuna legge la quale limitasse la sfera d'azione del Governo nel mutare l'amministrazione delle opere pie, questa sfera d'azione dovrebbe essere limitata dalla ragione d'interesse pubblico, dal doverci mantenere le regole finchè non sopravviene il caso dell'eccezione.

Ma noi non siamo, o signori, in quest'ipotesi di mancanza di legge la quale circoscrive quest'autorità governativa nell'immischiarsi nell'amministrazione dei beni delle opere pie. Questa legge, voi già lo sapete, o signori, è il regio editto del 24 dicembre 1836. Questo editto, considerato nelle varie sue disposizioni, e interpretato dal ministro stesso che ne fu l'autore, quest'editto, dico, del 1836, considerato nella sua lettera, e più ancora nel suo spirito, lungi dal favorire l'assunto del Governo di volersi intromettere nell'amministrazione de' beni della Compagnia di San Paolo, affatto lo condanna.

Questo regio editto distingue le opere già create ed esistenti da quelle che si erigessero in avvenire, per le quali ultime vuole il concorso dell'approvazione sovrana; ma anche in questo caso mantiene le amministrazioni che fossero dal fondatore stabilite.

Quanto poi alle opere già esistenti al tempo della promulgazione di quella sovrana legge, che può dirsi legge organica delle opere pie, il sovrano legislatore, distinse ciò che vi ha di materiale nell'amministrazione de' beni dal personale dell'amministrazione medesima.

Quanto al materiale dell'amministrazione, introdusse e con molta saggezza tutte quelle norme, le quali, anche non dettate dalla legge, avrebbero dovuto essere da tutti gli amministratori delle opere pie osservate, se intendevano di adempiere ai doveri del proprio ufficio: cioè, confezione d'inventario de' beni appartenenti a ciascun'opera pia, onde nulla si diverta di ciò che le appartiene; archivio nel quale si custodiscano tutti i titoli, tutte le carte relative alle opere pie medesime: formazione di un bilancio dell'entrata e dell'uscita di ciascun'opera pia, onde conoscere se la spesa pareggi o sormonti l'entrata, o vi stia al disotto; rendimento de' conti; rivedimento di questi conti; deputazione di agenti contabili; mallevorie che garantiscano le opere pie da tutti i danni che potrebbero le medesime sentire dalle malversazioni de' contabili medesimi.

Ecco, o signori, in compendio le disposizioni del regio editto del 1836 in ordine alle discipline da osservarsi per una retta amministrazione delle opere pie, discipline che, come voi ben vedete, già dovrebbero essere osservate anche senza che la legge vi astringa gli amministratori.

Ma per ciò che spetta al personale, come la legge del 1836 mantiene, anche per le opere novellamente create, l'amministrazione stabilita dal fondatore a più forte ragione mantiene l'amministrazione già in esercizio.

Piaciavi, o signori, di permettermi di dar lettura dell'articolo 8 di quel regio editto:

« In caso dell'inadempimento del disposto degli articoli 4 e 7 (inventario e bilancio), l'amministrazione potrà essere disciolta, e quindi ricomposta d'ordine nostro su relazione che ci sarà fatta dal nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno. »

La disposizione di quest'articolo, secondo me, toglie che il Governo possa in altro caso, fuorchè in quello contemplato nell'articolo 8, disciogliere, senza il concorso di nuova legge, l'esistente amministrazione.

Cerchisi pure in quella legge un altro caso, in cui il sovrano legislatore alluda a questa potestà di sciogliere l'amministrazione esistente, e la fatica sarà indarno, perchè realmente l'editto del 1836, e mentre conferma le amministrazioni esistenti, non contiene articolo in cui sia permesso, salvo per nuova legge, di sciogliere queste amministrazioni esistenti e mantenute dalla legge, salvo nel caso in cui le amministrazioni medesime non si fossero conformate al disposto degli articoli 4 e 7, e anche questo secondo le esigenze della giustizia e dell'equità.

La legge non manteneva le amministrazioni esistenti, salvo col carico di conformarsi al disposto della medesima; questa era la condizione che si richiedeva dalle amministrazioni per essere dalla legge mantenute; quindi il mantenimento era condizionale: chi non osserva le condizioni perde il diritto, e perciò quelle amministrazioni esistenti in tanto erano conservate, in quanto si conformerebbero al disposto della legge, se non vi si conformavano, il Governo poteva dichiararle sciolte.

L'altro articolo di quell'editto, sul quale importa che al Senato piaccia di fermare la sua attenzione, si è l'articolo 36 così concepito:

« Sarà cura dello stesso nostro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, di vegliare affinché le istituzioni, le

quali hanno per oggetto la distribuzione di soccorso e di limosine, ottengano il loro scopo secondo la mente degli istitutori. » Soggiunge però il legislatore: « ogni qual volta non avranno un corpo d'amministrazione particolare, e per la modicità delle loro rendite non saranno loro applicabili le regole contenute nel presente, e di riferire a noi le osservazioni che, intorno a tali istituzioni, occorresse di fare per quelle determinazioni che giudicheremo opportune. »

Consta dal riferito articolo di legge che anche allora quando non si trattava che di procurare l'adempimento rigoroso delle obbligazioni annesse al lascito del defunto, non vi poteva mettere la mano il Governo se vi era un'amministrazione particolare a tal uopo deputata: tanto era il rispetto che il saviissimo legislatore del 1836 aveva per le disposizioni dei defunti e per la conservazione dei diritti appartenenti all'amministrazione delle opere.

Meglio ancora che dal tenore del regio editto voi comprenderete, o signori, la vera intenzione del saviissimo legislatore del 1836, quando mi permettiate di dar lettura di qualche squarcio della situazione economica delle opere pie, sottoposta al Re nel 1841 da quello stesso ministro che aveva proposta la legge del 1836; eccone le parole testuali:

« Quanto alla parte personale, l'editto conserva i corpi di amministrazione che il reggevano in virtù di statuto e della consuetudine. Nulla innovò circa ai regolamenti che prima ritenevano. In ordine però alle congregazioni di carità, siccome queste riconoscevano direttamente la legale loro esistenza dal Governo in forza dell'editto del 1717, così il Governo medesimo poteva e volle modificarne la composizione onde migliorarne l'andamento. »

Questa distinzione che si fa nel documento sul quale ho chiamata l'attenzione del Senato, fra le congregazioni di carità e le opere pie in generale, ci somministra l'opportunità di rispondere vittoriosamente ad una delle obiezioni del signor ministro dell'interno, fatte nella seduta d'ieri.

Il signor ministro prese a voler provare che egli, anche senza bisogno di una legge, senza il soccorso del Parlamento, poteva modificare l'amministrazione delle opere pie nel senso di migliorarla, cioè di veder meglio adempiute le volontà dei defunti; ma l'editto nel 1836 distingue fra le congregazioni di carità e le opere pie in generale.

Le congregazioni di carità sono creazioni del Governo, hanno direttamente dal Governo la loro esistenza civile, dunque possono essere a placito del Governo modificate; non così le altre opere pie.

Ciò che fece il Governo per una congregazione, che è creazione sua, non può farlo per una fondazione la quale esiste indipendentemente da lui, avvegnachè da lui riconosca, la sua approvazione. D'altronde io non saprei come il Ministero possa giustificare la sua autorità di fare sottrarre un'amministrazione estranea all'amministrazione ordinaria delle opere pie sotto pretesto di migliorarle, e non saprei ancora vedere come quanto può con giustizia fare la legge, si possa con eguale giustizia fare dal Ministero; perchè quanto può fare la legge non è ciò che possa fare il Ministero, altrimenti sarebbe tolta quella linea così importante di confine che separa i poteri dell'autorità legislativa da quello dell'autorità meramente esecutiva.

Al Governo spetta il fare eseguire le leggi, al Parlamento di modificarle ove il creda; nè io penso che ove si sottomettesse al Parlamento una legge, come converrebbe per modificare l'editto del 1836, quando da un canto risulta che l'amministrazione ordinaria di San Paolo non ha colpa nessuna, che anzi è degna piuttosto di encomio che di biasimo; nè io

penso, ripeto, quando si proponesse al Parlamento di sancire l'istituzione di altra amministrazione estranea a quella ordinaria, che egli, qualunque sia il ramo del medesimo, fosse per accogliere favorevolmente la proposta.

Prosegue l'autore del lavoro che ci occupa :

« E siccome tutte le mire di questo sistema non tendono ad altro che ad assicurare il benefico scopo delle pie istituzioni, così ponendole sotto la vigile guardia della podestà amministrativa nulla si è voluto torre, e nulla punto si è coll'editto 1836 tolto a quella giusta libertà che spetta e che spettar debbe ad ogni pio istituto di dirigersi secondo il proprio scopo, e giusta l'intenzione di chi lo fondò: libertà che tanto pur giova ad affezionarne l'amministrazione al lodevole suo andamento. »

Ma qui non si arresta; egli soggiunge:

« Dall'altro canto, parimente lontana dai principii che dettarono l'editto del 1836 si ravvisa quell'altra specie di carità legale, la quale consisterebbe nel riunire nelle mani del Governo tutte le dotazioni degl'istituti di carità e beneficenza per lasciare poi al Governo stesso l'incarico di distribuire i soccorsi dove meglio ne ravvisasse il bisogno; divisamento questo, che dando al Governo una responsabilità senza pari intaccerebbe nelle prime sue basi il principio della beneficenza privata, la proprietà patrimoniale cioè delle pie fondazioni e le loro speciali destinazioni. »

Questa libertà era dunque nello spirito della legge del 1836, e ben s'appose l'uffizio dell'avvocato generale quando riconobbe questa libertà nell'istituto di San Paolo, il quale non avendone abusato non può riputarsi meritevole di esserne privato.

Abbiamo pertanto, o signori, una legge la quale determina fin dove possa estendersi il potere dell'autorità governativa in fatto di opere pie. Quest'autorità, come ebbi l'onore di osservare, mantiene le amministrazioni esistenti e non contiene facoltà di scioglierle senza il concorso di nuova legge, salvo nel caso in cui esse contravvenissero alle giuste e ragionevoli condizioni che debbono essere adempiute da ogni istituto.

In questa condizione di cose chi potria negare che gli atti del Governo per cui senza giusta causa e senza l'intervento di nuova legge derogatoria dell'antecedente si cambiò l'amministrazione dell'opera di San Paolo siano intaccabili per difetto di costituzionalità e di legalità?

Signori, l'osservanza delle leggi, la distinzione tra i poteri, legislativo ed esecutivo, sono i cardini delle nostre libertà. Se non si osservano le leggi, non vi ha libertà, ma licenza, ed il primo a dare l'esempio dell'osservanza stretta delle leggi deve essere il Governo.

Il romano oratore e sommo filosofo diceva, che dobbiamo farci schiavi della legge per essere liberi, e non per altro credo io la libertà si è così saldamente e profondamente abbarbicata nel suolo dell'Inghilterra salvo per il sommo rispetto che colà si serba all'autorità della legge.

Seguitemone adunque l'esempio: non consideriamo come legale, come costituzionale un atto il quale, lasciati anche tutti gli altri vizi, ha quello gravissimo di essere contro il disposto delle leggi. Si dice: ho voluto migliorare. Non basta: sta alla legge, non a voi il farlo.

Si soggiunge: ciò ho fatto tante volte senza opposizione. Peggio: voi abusaste frequentemente delle leggi: non si scuote il giogo delle medesime, conviene in tutto ed in tutti i casi osservarle: l'averle lasciate inosservate per lo passato non vuol dire che debbano restare le leggi inosservate anche per l'avvenire.

Io non credo di dovere spendere maggiori parole per dimostrare al Senato come, in mio senso, sia pienamente fondato l'assunto della Compagnia; come il Senato non possa, senza abdicare una preziosissima parte della sua autorità, non intromettersi e far sì che in questo caso, come in tutti gli altri, si osservi la legge; per conseguenza io proporrei di sostituire alle conclusioni della Commissione la seguente, di rinviare cioè al ministro dell'interno la petizione della Compagnia di San Paolo, perchè provveda in conformità delle leggi vigenti.

O il ministro accetta questa deliberazione, ed allora è manifesto il suo intendimento di osservare le leggi; o non l'accetta, e ciò vuol dire esplicitamente che egli non vuole saperne di leggi. (Segni di adesione e d'approvazione)

Credo che il Senato adotterà questa mia proposizione.

**GALVAGNO**, ministro per l'interno. (Movimento d'attenzione) Signori, il dotto discorso che sentiste dal senatore Demargherita mi ricorda i tempi in cui io entrava in arringo con lui frequentemente avanti i tribunali (e me ne ricordo con piacere), e sempre in tutte quelle circostanze seppi venerare in lui il gran maestro. Ma qui, o signori, non posso ammettere al senatore Demargherita che egli abbia colto nel segno.

Le sue ragioni le esponga quando che si tratti davanti ai tribunali; ma non confonda la pura ragione civile colle ragioni dell'alta amministrazione dello Stato. (Bene!)

Le osservazioni da lui fatte sussistono, sono verissime, ed io le ammetto tutte nei rapporti che può avere un'opera pia, che è proprietaria dirimpetto ai terzi, ma non per quanto riflette lo Stato, il quale non sopprime l'opera pia, non l'annulla, e non fa altro che modificarne l'amministrazione secondo il diritto che gli compete.

Sta tuttavia sempre la distinzione che io faceva ieri fra la proprietà vera e la proprietà collettiva. E qui il signor senatore mi ha fatto dire una cosa che io non credo di aver detto, cioè che la proprietà collettiva non possa esistere. Questo non l'ho detto, e non l'avrei detto, e non l'avrei potuto dire, perchè conosco anch'io il Codice civile e le leggi tutte che l'ammettono.

Quello che ho voluto dire si è che la proprietà vera è anteriore alla legge civile, che lo Statuto lo dichiara; ed è della proprietà dichiarata dallo Statuto che ho voluto far parola; mentre la proprietà collettiva non è ammessa che dalla legge civile, non ritenendo i corpi morali dalla ragione naturale il diritto di possedere ed essere proprietari, che lo ritengono unicamente dalla legge civile.

Ammetto adunque che la proprietà collettiva esiste: disto però che questa più rassomiglia alla proprietà vera, quando gl'individui che compongono quella società che è proprietaria hanno diritto essi stessi di godere dei redditi della proprietà, come avviene nei monasteri, nei conventi, nei collegi. Ivi gl'individui che li compongono sono mantenuti col reddito del corpo morale, e qui noi abbiamo gl'individui che godono di questa proprietà collettiva.

Così nella proprietà collettiva delle opere pie i veri proprietari sono quegli individui ai quali si rimettono i redditi per raggiungere lo scopo voluto dai fondatori dell'opera pia, e ben diceva il senatore Demargherita, quando chiamava questi beni non proprietà assoluta della Compagnia, come si parla della proprietà vera, ma bensì dotazione di opere pie.

Ora il Governo non ha distrutto alcun'opera pia; non ha violato fondazioni; il Governo adunque non ha violata la legge.

Ma a distruggere intieramente il sistema del senatore De-

margherita mi basterà una sola osservazione. Il fisco succede nei beni vacanti. Or dunque ammetterebbe il senatore Demargherita che, soppressa la Compagnia di San Paolo, il fisco prendesse questi beni? Ma se stesse la sua teoria, se cioè la vera proprietà spettasse alla Compagnia, il fisco prenderebbe i beni.

Ma, signori, il Governo rispetta la volontà dei fondatori, e dice che anche soppressa la Compagnia, i beni non spetterebbero al Governo, perchè i beni sono dei poveri, e che, soppressa la Compagnia, il Governo raggiungerebbe lo scopo voluto dai testatori con altri mezzi, cioè colla nomina di un'apposita amministrazione.

Quindi io credo che questa sola osservazione basti per rispondere a tutto il discorso del senatore Demargherita, il quale validissimo davanti ai tribunali, nulla può valere avanti al Parlamento, avanti ad un corpo politico.

Egli ha citato l'articolo 8 del regio editto 1836. Se non erro, credo di aver già risposto ieri a queste difficoltà, dicendo che l'articolo 8 dell'editto 1836 stabilisce una pena in odio delle amministrazioni che abbiano contravenuto allo stesso editto, e questa pena è quella dello scioglimento; ciò vuol dire che il legislatore preveniva quelle amministrazioni le quali avrebbero mancato, che le avrebbe sciolte, e ciò non vuol dire certamente che non avesse diritto di scioglierle in altra circostanza. Si dice poi che le istruzioni date in conseguenza di quell'editto dimostrano abbastanza come il Governo non credesse d'aver diritto di sciogliere l'amministrazione. Ora, o signori, il caso è singolare. L'editto è del 1836, e l'approvazione della nuova amministrazione del manicomio di Torino ebbe luogo nel 1837...

**DE CARDENAS.** Nel 1836.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Domando scusa, deve essere nel 1837.

**DE CARDENAS.** Regio Biglietto del 5 luglio 1836.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Lettere patenti non interinate né dal Senato, né dalla Camera de' conti, ma registrate solamente al controllo generale; e quindi date non in via legislativa, ma in via puramente amministrativa del 30 maggio 1837, e la Compagnia del Sudario, cui apparteneva il patrimonio del manicomio, con un ordinato 21 aprile 1837, teneva il linguaggio che tiene oggi la Compagnia di San Paolo: diceva lesivo quel provvedimento dei suoi diritti, ed in ispecie della sua proprietà. Quindi vede il Senato che non ostante l'editto, e non ostante le istruzioni del 1836, il Governo provvide alla surrogazione di una nuova amministrazione per il manicomio, in vece della Compagnia del Sudario. L'amministrazione fu riformata interamente a nuovo; e l'amministrazione non conta più fra i membri della Compagnia del Sudario che il solo priore fra gli amministratori della Compagnia.

Credo con ciò d'aver sufficientemente risposto ad un punto interno al quale la Commissione, e molti degli oratori che precedettero il senatore Demargherita sono d'accordo potersi passare senz'altro all'ordine del giorno puro e semplice.

Ora ci occorre di rispondere ad un'altra specie di osservazione. Avrà osservato il Senato che riguardo a queste osservazioni di genere ben diverso, ieri io me ne era astenuto. E a dir vero io sapeva che la discussione non mi avrebbe portato su questo terreno: poichè dopo aver dimostrato che il Governo era in diritto di fare quanto fece, quale ragione vi ha per cui egli debba qui spiegare a disteso tutti i motivi per cui abbia creduto di farlo? Purchè il Senato abbia una bastevole confidenza nel Ministero, purchè gli piaccia di credere che il Ministero non agisca a capriccio, tanto basta per-

chè il Senato possa credere che il Governo abbia ben fatto ciò che ha fatto dopo tre anni di maturo esame.

Tuttavia così si vuole, così sarà! Già ieri il senatore Di Castagnetto mi accusava in sostanza di aver troppo vagheggiato una certa pubblica opinione...

**DI CASTAGNETTO.** Io non ho detto questo.

**GALVAGNO, ministro per l'interno...** e di aver con ciò assecondate viste che possono parere di opinioni alquanto esagerate. Signori, che io non abbia mai avuta né conosciuta questa facilità di blandir le passioni, che questa facilità in me sia esclusa, ne è garante tutta la mia vita, e dei tre anni a questa parte ne è garante la condotta del Ministero.

E qui, o signori, io dirò col conte Di Benevello che e all'interno e all'estero tutti facilmente stupiranno che il Parlamento sia stato occupato per due o tre giorni, di che cosa? di una confraternita. Si dice: è vero che voi avete riformate tante amministrazioni, ma queste non si opposero. Mi renderà dunque giustizia il Senato, che più volte ho ben fatto. La questione rimane pertanto a decidersi se per questa volta io abbia sbagliato; se non abbia fatto ciò che poteva fare. Ieri diceva pure il signor maresciallo che il non esservi stato ricorso contro quelle osservazioni del Governo provassero unicamente che il Governo avesse operato con soddisfazione dei comuni e dei luoghi dove ciò succedeva, ma nulla provasse la validità dell'atto. Signori: voi penserete con me che se tutti quegli atti fossero nulli saremmo in un bel trambusto perchè le amministrazioni non sarebbero riconosciute, i debitori non riconoscerebbero quelle amministrazioni, i tribunali non le riconoscerebbero. Ma tutte quelle amministrazioni vennero dai tribunali riconosciute come legali, quindi il Governo poteva fare legalmente quanto ha fatto. Mi si dice: in sostanza quale fu il motivo di questa variazione che arrecasi a quest'opera che voi però dichiarate benemerita?

Signori, degli elogi che ho fatti alla Compagnia nella relazione io non ne ritratto nessuno, ma la Compagnia conta 3 secoli, e in 3 secoli vi sono delle istituzioni che diventano cadenti per vetustà; io ho creduto che quest'istituzione si trovasse del numero; ma siccome ciò che non è caduco, o signori, è la parte religiosa, così sussiste la Compagnia, e fa da sé le opere di religione. Le somme che si spendono pel culto si mandarono ai superiori; sono interamente a sua disposizione: ma quanto alle opere di beneficenza, quale fu in sostanza lo scopo del Governo? Si fu di trovar modo di collegare la più ampia, la più vasta istituzione che avesse questo municipio coi Consigli di beneficenza delle diverse parrocchie, resi finora, non dirò vani, perchè la carità è grande, ma poco utili perchè non collegati mai con un'istituzione la quale valesse a dar loro quel credito che debbono avere. Vi saranno collegati mediante una direzione centrale dell'opera pia di San Paolo, i cui membri sono nominati dal municipio, e così da chi rappresenta i vitali interessi della città di Torino, e dei poveri di questa città, i quali mi giova ripeterlo solo hanno diritto ai redditi delle dotazioni delle opere pie.

Si disse che ciò fu fatto per certe tendenze politiche le quali rammentano l'atroce legge dei sospetti? E qui dirò francamente, che mai in nessun tempo proporrei di simili leggi; ma la legge dei sospetti, o signori, rifletteva gli individui, perchè quanto ai corpi morali sospetti non vi ha d'uopo di legge: in via di pubblica sicurezza, il Governo ha anche ragione di sciogliere quei corpi morali che gli sono sospetti: ho fatto qualche cosa di ciò? Niente.

La Compagnia sussiste, dunque neanche questi sospetti

che però sono in molti, e che io non posso sbarbiare dagli animi di chi vuol crederci, furono da tanto, perchè il Governo venisse ad una soppressione della Compagnia. Mi si risponderà forse: ma non l'avete fatto, perchè non lo potevate fare senza una legge.

Signori, quando dovesti venire ad una soppressione io penserei più d'una volta prima di dire che il Governo non ha diritto, poichè l'articolo 28 del Codice civile, che dà la forza alle società autorizzate dal Re, dichiara che queste società possono possedere in conformità delle leggi. Dunque le leggi sono unicamente regolatrici della proprietà, cioè del modo di alienarla e di acquistarla, ma non sono per nulla regolatrici dell'autorizzazione; l'autorizzazione è del Re; e ne porto l'esempio: se domani si fonda una società in un luogo per erigere un ospedale, questa società viene eretta coll'autorizzazione del Re; da qui a due o tre mesi si scorge che questa società non riesce a bene. Io domando se chi ha data l'autorizzazione non può revocarla. Ci vorrà una legge per disfare quest'autorizzazione? Domando poi alla Compagnia di San Paolo dove sono le tavole d'erezione. E qui risponderò coll'illustre maresciallo: non si dà prescrizione contro il fisco; sono tre secoli che la Compagnia esiste, ma le patenti d'erezione non ci sono.

Del resto, o signori, quanto alle tendenze politiche, io non vo'parlarne per quanto ne possa risultare al Governo, ma ne parlerò tuttavia come di un fatto.

Questo è un fatto innegabile che la Compagnia di San Paolo è scambiata con un partito. (*Segni di disapprovazione*)

E per questo forse vi sono delle ragioni, forse un troppo mistero nell'amministrazione, il qual mistero non si crede abbastanza giustificato dalle volontà dei fondatori, le quali non sono di pubblica ragione.

E qui mi permetta il Senato che io ricordi un fatto, il quale già ho ricordato alla Commissione, ed è questo. Durante il mio patrocinio, una cospicua famiglia ebbe la disgrazia di perdere il suo patrimonio per molti debiti: trovai fra questi debiti un mutuo verso la Compagnia di San Paolo di lire 10,000; il padre di famiglia era persona onesta, proba e leale; gli domandai se veramente era un mutuo, mi rispose di no, e mi disse: sono elemosine delle quali non ho saputo rendere conto.

Io non dissimulo, o signori, che questo mi fece una grande impressione.

Forse quest'errore potè essere corretto, ma è però un fatto che se l'ipoteca consentita in seguito alla ricognizione del debito non fosse più stata utile, le 10,000 lire erano perdute.

Ma ricordo ancora un altro fatto, o signori, e mi ammetterete facilmente che i tempi cambiano. Fra gli elogi che si merita la Compagnia di San Paolo v'ha pur quello che essa era la prima a dare l'idea al Governo nel secolo XVII di sbandire la mendicizia, essa fu la causa per cui si erigesse l'ospedale di Carità; ma l'ospedale di Carità coll'andare del tempo perdette la sua prima destinazione, e non pensò più all'estirpazione del mendicantismo. Ebbene, o signori, lo crederete? Si avvicinava la metà di questo secolo quando le idee della Compagnia non erano più quelle poichè l'erezione del nuovo Ricovero venne combattuta e colle lettere pastorali, e dai pergami, e in tutti i modi: e da chi? Si diceva in quel tempo dagli amici della Compagnia di San Paolo: V'ha di più: la città di Torino (e qui, o signori, rammento con piacere che chi fu uno dei più validi promotori del Ricovero fu l'illustre maresciallo), la città di Torino aveva posto

nelle mani dell'opera di San Paolo la distribuzione de' rimedi ai poveri di Torino: quando furono ricoverati i mendicanti, il Ricovero rappresentò alla Compagnia che i rimedi che si davano ai mendicanti ricoverati non erano più a carico della Compagnia, e che perciò diminuendo le spese esso la richiedeva di voler dare una somma per questi rimedi. Si è forse potuto ottenere? Mai.

Vi ha ancora, o signori, un altro motivo, e questo motivo si rafforza in me da più giorni, perchè molti degli uomini onorandi i quali mi parlarono disapprovando l'atto che io feci, dicevano: io non ho appartenuto alla Compagnia di San Paolo, nè voglio appartenervi. Ora, o signori, come va che queste persone non vorrebbero appartenere ad un'opera di beneficenza, alla Compagnia di San Paolo? La ragione è questa: perchè questa Compagnia, l'ho detto e lo ripeto, è scambiata col simbolo di un partito. Eccovene una prova: sarà debole, ma accusato come io sono, debbo ricercarne tutte.

Fra i documenti dati alla Commissione si presentò un ricorso sporto al Ministero dell'interno. Questo ricorso non si volle presentare manoscritto perchè ne fosse più comoda la lettura, ma si presentò un foglio dell'Armonia. (*Movimenti in senso diverso.*)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domando la parola.

**COLLE.** Domando la parola.

**CALVAGNO, ministro per l'interno.** Io dico che chi rappresentava la Compagnia di San Paolo avrebbe dovuto guardarsi, perchè era impossibile che questa presentazione non dimostrasse come molti, non certamente per intendimento della Compagnia di San Paolo, sono patrocinatori, sono scrittori di quel foglio, il quale non fa che vomitare ingiurie contro il Governo da qualche tempo a questa parte. (*Bravo! dalle gallerie*)

Le ragioni che io vi ho addotte testè spiegano abbastanza il motivo per cui ne ho posti 25 da una parte e 15 dall'altra; e questo fatto mi sembra quello che più scotti. Ma, o signori, se io ne avessi messi 25 per parte, o 15 per parte, i motivi di lagnanza sarebbero stati minori, non vi sarebbero state tante illegalità, tante incostituzionalità.

Io dirò francamente che ne ho messi 25, perchè l'elemento municipale sia preponderante, l'elemento cioè che meglio rappresenti i poveri di Torino.

Io credo con ciò di aver date sufficientemente tutte le spiegazioni che il conte De Cardenas mi chiedeva. Ritorno però ancora un momento sul modo con cui si passarono i fatti, perchè è pure necessario che questi sieno conosciuti.

Signori, dopo tre anni di esame, cioè dal 1848 emanava il decreto del 30 ottobre 1851. Credete voi, signori, che questo decreto abbia tanto commossi gli animi? Io non ne ho mai inteso a parlare. Io l'ho tosto comunicato alla Compagnia di San Paolo. Dopo che dessa rifiutò di nominare i 15 membri, che cosa doveva fare il Governo?

Signori, io ripeto che non voglio mettere il Governo a fronte della Compagnia di San Paolo. Io ho creduto che il decreto doveva essere eseguito poichè io lo credevo legale e costituzionale.

Che ho fatto? Posi i 26 membri che il municipio aveva nominati in possesso per ora dell'amministrazione. Cosa significa questo per ora? Significa che ho voluto lasciare luogo al pentimento. La religiosa Compagnia di San Paolo si mostrava renitente agli ordini del Governo, e tuttavia io ho tollerato, sperando che essa potesse dichiarare un giorno di obbedire e di mandare i suoi 15 rappresentanti in seno della direzione centrale per formare il corpo compiuto: quando si

slava per eseguire il decreto, venni interrogato se io avrei transatto.

*Io non posso transigere; è impossibile! si eseguisca: si ha da fare un regolamento, il migliore possibile, sempre nell'interesse dei poveri; tuttavia se hanno una proposta, la facciano.*

*Che cosa si proponeva? Si proponeva di nominare 25 per parte. Non era per amministrare, ma unicamente per fare il regolamento.*

A questo punto ho dovuto rifiutare la proposta, ed il decreto reale fu eseguito.

Ora aspetto dall'imparziale vostro giudizio la mia assoluzione o la mia condanna.

**PRESIDENTE.** Vi sono ancora tre oratori iscritti.

Chieggo al Senato se vuole trasferire a domani la discussione.

*Voci.* A domani.

La seduta è levata alle ore 3 e 1/4.